

Lotta alle frodi. Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate per dare attuazione alle regole più severe del Dl 78/2009

Controllo online sui crediti Iva

Compensazioni solo dopo la comunicazione preventiva in via telematica

Antonio Criscione

Tutto pronto per il via al 1° gennaio 2010 delle nuove modalità di applicazione della "stretta" sulle compensazioni Iva, con una veste interamente telematica e "avviata" esclusivamente sui canali delle Entrate. Dal prossimo mese, perciò, le compensazioni oltre i 10mila euro dovranno essere precedute dalla dichiarazione o dall'istanza da cui emerge il credito e per importi oltre i 15mila euro è richiesto il visto di conformità (cosiddetto visto pesante). È stato, infatti, firmato dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il provvedimento per rendere operative le disposizioni del Dl 78 del 2009, reso noto ieri sul sito dell'Agenzia.

Per le regole sulle compensazioni si era posto il problema (come spesso per le norme che interferiscono sugli adempimenti dei contribuenti) della data di entrata in vigore, poi era stata la stessa Agenzia che con

un comunicato stampa aveva fissato al 2010 la decorrenza delle modifiche normative.

Le nuove regole, quindi, prevedono che le compensazioni possono avvenire a partire il 16 del mese successivo a quello in cui sono state trasmesse le dichiarazioni o le istanze da cui risulta il credito del contribuente. Nel provvedimento di ieri dell'agenzia delle Entrate è precisato che per fruire dei crediti (ovviamente superiori a 10mila euro) i modelli F24 devono essere trasmessi esclusivamente online sia direttamente dai contribuenti, attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, sia facendo ricorso agli intermediari abilitati al canale Entratel. Viene esclusa, invece, la possibilità di ricorrere a versamenti attraverso gli F24 messi a disposizione da banche e poste con le procedure di home banking.

Per le richieste di compensazioni superiori ai 15mila euro la dichiarazione deve necessariamente riportare il visto di con-

formità, altrimenti il modello F24 verrà scartato dal sistema. Peraltro, è attesa (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 dicembre) una circolare che fissi i criteri di controllo, basato sul check list dei visti di conformità rilasciati dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

Questo il quadro delle regole per la compensazione dei crediti infrannuali con le ulteriori specificazioni delle Entrate. L'Agenzia ha fissato anche due nuovi codici tributo per le compensazioni in F24 (risoluzione 286/E). Il codice identificativo «61» (soggetto aderente al consolidato) da utilizzare nel caso in cui una consolidante usi in compensazione un credito ceduto da un soggetto aderente al consolidato. Il codice identificativo «62» (soggetto diverso dal fruitore del credito) serve in tutti gli altri casi in cui il soggetto in capo al quale è maturato il credito è diverso dal suo utilizzatore.

Il 2009 ha visto una particola-

re attenzione alle compensazioni, rispetto alle quali il Dl 78 ha poi costituito un vero punto di svolta. Il 23 marzo 2009, l'Agenzia, illustrando il piano per le attività di controllo del 2009, aveva sottolineato l'importanza dell'attenzione alle compensazioni Iva. Si tratta, infatti, di un fenomeno enorme (29 miliardi di euro l'anno, si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 marzo scorso). E nel mese di giugno, in concomitanza con la manovra estiva, l'Agenzia fece anche il punto della situazione sul contrasto alle indebite compensazioni. Il direttore Befera segnalava come 8mila soggetti nel modello F24 avessero utilizzato in compensazione crediti Iva per un ammontare complessivo di alcune centinaia di milioni di euro, pur non avendo presentato la dichiarazione. E, inoltre, si segnalava come fossero state individuate in pochi mesi compensazioni sospette 170 milioni di euro in capo a oltre 200 soggetti.

Le regole

Le compensazioni

■ La stretta alle compensazioni vale per i crediti Iva infrannuali. Per poterne fruire, qualora il credito superi i 10mila euro, occorre inoltre all'amministrazione finanziaria per via telematica le istanze o le dichiarazioni da cui risulti il credito. Quest'ultimo potrà essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

Le modalità

■ Il provvedimento di ieri dell'agenzia delle Entrate prevede che, per fruire dei crediti Iva superiori a 10mila euro, i

modelli F24 possono essere trasmessi esclusivamente online sia direttamente dai contribuenti attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline sia attraverso gli intermediari abilitati a Entratel. Non possono essere utilizzati servizi telematici diversi da quelli dell'Agenzia, come l'home banking

La decorrenza

■ La stretta sulle compensazioni superiori a 10mila euro decorre – come precisato in un comunicato del 2 luglio del 2009 – a partire dal 2010, in omaggio ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente

La garanzia

L'obbligo del visto

■ Il provvedimento del direttore delle Entrate prevede che, per i crediti sopra la soglia dei 15mila euro, la dichiarazione deve necessariamente riportare il visto di conformità. In caso contrario il modello F24 verrà scartato dal sistema

Il visto

■ L'apposizione del visto di conformità attesta che i dati delle dichiarazioni predisposte, dalle quali emerge il credito, sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. L'infedele attestazione relativamente al credito può dare

luogo a sanzioni. L'Agenzia effettuerà controlli sulla base di apposite check list

I soggetti

■ I soggetti abilitati a rilasciare il visto sono: gli iscritti negli albi dei commercialisti e ragionieri e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria